

# Infoleg R CP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli



**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Simonetta Morreale

**16 SETTEMBRE 2015**



## SOMMARIO

<b>BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA</b>	<b>3</b>
<i>I nodi della governance europea</i>	3
<b>DIRITTO COSTITUZIONALE</b>	<b>3</b>
<i>Le riforme e la funzione legislativa</i>	3
<b>ENTI LOCALI</b>	<b>4</b>
<i>Enti Locali</i>	4
<i>La riforma dell'ente intermedio in Sicilia</i>	4
<b>ISTRUZIONE – FORMAZIONE</b>	<b>5</b>
<i>Il dirigente scolastico</i>	5
<i>Mobbing</i>	5
<b>INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>6</b>
<i>Amministrazione Digitale</i>	6
<i>Istituzione del Forum della Conservazione Digitale</i>	7
<i>Carta di Internet e diritto alla comunicazione</i>	8
<b>PRIVACY</b>	<b>8</b>
<i>Privacy e trasparenza on line</i>	8
<b>REGIONI</b>	<b>9</b>
<i>PDL n. 2 del 17 giugno 2015 della Regione Veneto "Tutele regionali in materia di organismi geneticamente modificati".</i>	9
<b>SANITA'</b>	<b>9</b>
<i>Consenso informato e professione infermieristica</i>	9
<b>UNIVERSITA'</b>	<b>10</b>
<i>Reclutamento dei professori universitari</i>	10

## **BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA**

### **I nodi della *governance* europea**

Nell'articolo intitolato "I nodi della *governance* europea: euro, politica fiscale, bilancio unico dell'Unione. Per una nuova legittimazione democratica della BCE", a cura di Adriana Ciancio, professore associato di diritto costituzionale presso l'università di Catania, si sottolineano alcuni paradossi, tra cui quello principale è riassumibile nella decisione di dislocare su diversi livelli di governo, la politica monetaria da un lato, e la politica economica, dall'altro, con tutte le illogiche conseguenze evidenziate nella letteratura scientifica, anche giuspubblicistica. Ne emerge una carenza che consiste nell'aver affidato il governo della moneta alle competenze europee senza farne seguire un sostanziale governo dell'economia, sostenuto da un'adeguata politica fiscale. Questo, in sostanza conduce alla paralisi dello stesso modello sociale europeo, che per quanto

sufficientemente definito nei diritti individuali, sconta la carenza da parte dell'Unione dei mezzi operativi per l'attuazione degli scopi di solidarietà cui è pure intitolato il Titolo IV della Carta di Nizza-Strasburgo.

Nel testo, l'autrice si sofferma sui seguenti principali punti: - i grandi paradossi della UEM; la Banca Centrale Europea e le tentazioni del "Sovrano"; - l'indipendenza e legittimazione della BCE: una proposta di riforma; - le garanzie di indipendenza e i meccanismi di nomina (riferimenti comparatistici e in direzione dell'Unione politica); - la riforma istituzionale e la Banca Centrale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/>

## **DIRITTO COSTITUZIONALE**

### **Le riforme e la funzione legislativa**

Nell'intervento intitolato "Le riforme e la funzione legislativa", a cura di Roberto Romboli, ordinario di diritto costituzionale presso l'università degli studi di Pisa, l'autore si prefigge l'obiettivo di fornire informazioni sul dibattito, in discussione alla Camera, in ordine alla funzione legislativa nel progetto di riforma costituzionale. L'esposizione che ne consegue consta essenzialmente di quattro parti: - nella prima viene effettuata la segnalazione di quello che manca nella riforma e che, invece, ci si aspettava che ci fosse; nella seconda, ci si sofferma sui nuovi procedimenti legislativi, conseguenti alla fine del bicameralismo paritario ed alla previsione di leggi monocamerali di diverso tipo, accanto all'ipotesi di leggi bicamerali; - nella terza, poi ci si concentra sui due istituti tra loro strettamente collegati, e cioè, sul procedimento legislativo "a data certa" e la riforma della disciplina costituzionale della

decretazione d'urgenza; - infine, la quarta riguarda, i controlli sulla funzione legislativa e soprattutto, il giudizio preventivo di costituzionalità della Corte costituzionale sulla legge elettorale previsto dalla riforma in esame. Inoltre, l'autore focalizza anche l'attenzione su quelle che ritiene siano le lacune principali: la prima, che concerne il procedimento di revisione costituzionale; - la seconda, invece, che riguarda la mancanza di una disposizione costituzionale relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con la previsione di procedimenti volti a consentire le conseguenti limitazioni di sovranità ed un miglior raccordo tra Governo e Parlamento.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it/le-riforme-e-la-funzione-legislativa.html>

## ENTI LOCALI

### Enti Locali

Nel commento intitolato "Sul provvedimento di scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose. Fondamenti giurisprudenziali", a cura del dott. Angelo Costa, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 9/2015), si sottolinea che il sopraccitato argomento è stato oggetto in questi ultimi anni di molteplici riflessioni scientifiche, per cui nel testo, l'autore tenta di individuare, mediante una minuziosa e attenta ricerca, quelli che possono essere i fondamenti giurisprudenziali che concernono le dinamiche degli organi elettivi delle P.A. Lo scioglimento determinato da infiltrazioni mafiose può essere definito come una sorta di criterio di giudizio di carattere straordinario, per far fronte ad un'emergenza conseguente a

particolari circostanze e occorrenze, a tutela della funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità dell'apparato dell'ente locale interessato.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: - le caratteristiche del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di scioglimento; - la natura sanzionatoria del provvedimento; - gli elementi in base ai quali può essere disposto il provvedimento dissolutivo; - la misura straordinaria e la sua fondamentale funzione di contrasto alla capillare diffusione della criminalità organizzata sull'intero territorio nazionale; - lo scioglimento degli organi rappresentativi degli enti locali ed il principio del giusto procedimento amministrativo.

### La riforma dell'ente intermedio in Sicilia

Nel commento intitolato "L'ardita riforma dell'ente intermedio in Sicilia", a cura di Massimo Greco, si rileva che, con la pubblicazione della L.R. n. 15 del 4 agosto 2015 nella GURS, sembra essersi concluso l'iter che ha portato l'ente intermedio siciliano da Provincia regionale a Libero consorzio comunale. Tuttavia per l'applicazione dei nuovi procedimenti di governance dei Consorzi sarà opportuno attendere il nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata a pronunciarsi in ordine alla costituzionalità della nuova normativa, al posto del soppresso Commissario dello Stato. A parere dell'autore, il via libera non appare scontato, in quanto sono presenti almeno quattro profili d'incostituzionalità:

1. il primo concerne l'avvenuta istituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. L'istituzione dei tre nuovi enti territoriali si pone in contrasto con l'art. 15 dello Statuto siciliano che prevede solo due tipologie di enti nell'ordinamento locale: i Comuni e i loro Liberi Consorzi;

2. il secondo riguarda l'istituzione dei Liberi Consorzi comunali quali enti territoriali di governo. Il legislatore, non si limita solo ad apostrofare espressamente i Liberi Consorzi comunali quali enti territoriali, ma li considera tali nei fatti, attraverso il massiccio riempimento di funzioni amministrative tradizionalmente riservate agli enti territoriali di governo. Infatti, oltre alle potenziate funzioni amministrative, alcune delle quali di vitale importanza per i territori, vengono attribuite ai nuovi enti anche le funzioni impositive. Quest'ultime, com'è noto, non possono che essere esercitate da enti dotati di autonomia politica secondo il principio "*no taxation without representation*". I Consorzi di comuni previsti dal citato art. 15 dello Statuto, invero, non sono enti territoriali di governo proprio perché risultano dotati solo dell'autonomia amministrativa e finanziaria e non anche di quella politica, come del resto ha confermato anche la giurisprudenza del Tar Palermo;

3. il terzo profilo si riferisce alla mancata copertura finanziaria delle nuove funzioni amministrative individuate dal legislatore in capo ai nuovi enti intermedi;
4. il quarto concerne la violazione dei principi della legge Delrio sia sotto l'aspetto ordinamentale che finanziario. A parere dell'autore, è impensabile che lo Stato, in presenza di motivazioni ancora oggi non del tutto condivisibili, possa svuotare tutti gli enti intermedi delle

Regioni a Statuto ordinario nella prospettiva di una loro espunzione definitiva dalla Carta costituzionale, e che nella Regione Siciliana si vada nella direzione esattamente opposta: il potenziamento degli enti intermedi.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/37321-l-ardita-riforma-dell-ente-intermedio-in-sicilia>

## ISTRUZIONE – FORMAZIONE

### Il dirigente scolastico

Nell'articolo intitolato "Il dirigente scolastico nell'era della buona scuola", a cura di Alessandra Dapas, avvocato in Trieste e Luigi Viola, magistrato del T.A.R. Toscana e professore a contratto di Diritto dell'Unione Europea applicato allo sport presso l'università di Udine, si rileva che l'organizzazione scolastica, nel corso del tempo ha subito molteplici trasformazioni, in cui sono emerse differenti impostazioni; in tale contesto un ruolo particolarmente importante è stato rivestito dal Capo di istituto.

Sull'argomento gli autori conducono un breve excursus sulle varie normative intervenute nel corso del tempo, sino a pervenire ai giorni nostri. In proposito è opportuno ricordare che l'art. 21 della legge 15 maggio 1997, n. 59, c.d. Bassanini uno, ha dato vita al processo normativo che è poi sfociato nell'introduzione della cd. autonomia scolastica, che, sotto il profilo costituzionale, è stata completata dalla l. cost. 20 aprile 2012 n. 1, la quale nel riscrivere la previsione dell'art. 117, 2° comma della Costituzione ha inserito tra le materie di legislazione concorrente anche l'istruzione, facendo però salva "l'autonomia

delle istituzioni scolastiche" (che trova quindi in questo modo un proprio riconoscimento costituzionale).

Dalla ricostruzione cronologica delle normative (art. 21 c. 16 della legge 59/1997, artt. 25 bis e ter ed art. 28 bis del d.lgs. 29/1993, artt. 25 e 29 del d.lgs. 165/2001) che hanno riguardato tale materia, emerge lo stretto rapporto rinvenibile tra il riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai c.d. Dirigenti d'istituto.

Nel testo, gli autori si soffermano sui seguenti punti principali: - il procedimento che ha portato a riconoscere prima la figura del Capo di istituto e poi quella del Dirigente scolastico; le competenze ed attribuzioni del Dirigente scolastico; la comunità scolastica: i rapporti con gli altri organi dell'istituto tra i quali emergono per importanza quelli con i docenti e con gli studenti.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/>

### Mobbing

Nella nota di commento intitolata "Mobbing: l'onere della prova spetta al lavoratore", a cura della redazione di Altalex pubblicata (07/09/2015), si rileva che la Cassazione

Civile, Sez. Lavoro, con la sentenza del 3 luglio 2015, n. 13693, è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al danno subito da una dipendente in conseguenza di una

molteplicità di comportamenti del datore di lavoro qualificati dalla ricorrente come "mobbing". Detto Organo ha respinto le lamentele spiegate, per difetto di prova in ordine alla sussistenza della condotta vessatoria ed ha precisato che ai fini del riconoscimento del mobbing devono rinvenirsi i seguenti requisiti: - a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; - b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; - c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr Cassazione Civile del 6 agosto 2014, n. 17698).

Si evidenzia che la ricorrente avrebbe omesso di allegare e quindi dare dimostrazione dei fatti lamentati. La Corte, in proposito, rileva come la parte che subisce l'inadempimento debba allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale e nel contempo asserire anche le regole di condotta che si ritengano essere state violate, provando così praticamente che il debitore abbia posto in essere un comportamento contrario o a clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede od anche alle misure che, nell'operatività dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

I giudici di legittimità nel caso di specie esaminato, ribadiscono come sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la condotta di mobbing.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/documents/news/2015/09/03/mobbing-onere-della-prova>

## **INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE**

### **Amministrazione Digitale**

Nell'approfondimento intitolato "SPID: a dicembre verranno rilasciate le prime identità digitali", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS – Roma e Federico II° - Napoli, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (07/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in stretta collaborazione con l'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato i 4 regolamenti tecnici che permettono l'avvio di SPID. I suddetti consistono: - nel regolamento che stabilisce le sanzioni del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, - quello recante tempi e modalità di adozione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni e delle

imprese; - il regolamento concernente l'accreditamento dei gestori di identità digitale ed infine quello relativo alle regole necessarie ai gestori di identità digitale per il riuso delle identità pregresse.

Con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) le pubbliche amministrazioni potranno consentire l'accesso in rete ai propri servizi.

L'opera di collaborazione tra AgID e Garante ha permesso di pervenire ad una definizione condivisa delle caratteristiche e delle modalità di adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale grazie all'integrazione delle regole tecniche, con le osservazioni relative ai profili di competenza del Garante. Data l'importanza strategica di SPID per la digitalizzazione del

Paese sia l'AgID che il Garante continueranno a collaborare per assicurare l'allineamento dei regolamenti e delle soluzioni tecniche finalizzate alla sicurezza e garanzia di protezione dei dati anche nelle fasi successive della realizzazione, dello sviluppo e dell'implementazione del sistema.

Il sistema SPID è contraddistinto dalla presenza di diversi attori: l'attore principale è il cittadino il quale potrà avere una o più identità digitale; essa costituisce l'equivalente di un Passaporto Digitale, che consentirà alcune informazioni digitali e il sesso. Inoltre il medesimo conterrà anche un indirizzo e-mail e un numero di telefono, utili per poter comunicare con il soggetto titolare dell'identità.

Il secondo attore è il gestore delle Identità, soggetto pubblico o privato, che previo accreditamento presso l'Agenzia per l'Italia digitale, si occuperà di creare e gestire le

Identità digitali. Il Gestore per poter fornire una Identità Digitale dovrà procedere con un riconoscimento forte del cittadino, attraverso una verifica de-visu. La verifica da parte del Gestore prevederà anche il controllo in tempo reale della coerenza degli attributi sull'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Questo permetterà di rendere praticamente impossibili tentativi di creazione di Identità con attributi non corretti. Entro il mese di dicembre 2015 verranno rilasciate le prime identità digitali a cittadini e imprese. Agenzia delle Entrate, Inail, INPS, Regione Piemonte, Friuli Venezia e Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche permetteranno già l'accesso ai propri servizi tramite SPID. In 24 mesi il sistema pubblico di identità digitale sarà esteso a tutta la pubblica amministrazione così da permettere a tutti di accedere con un'unica identità digitale ai servizi digitali.

## **Istituzione del Forum della Conservazione Digitale**

Nell'approfondimento intitolato "Documenti informatici: nasce il Forum della Conservazione Digitali", a cura di Michele Iaselli, funzionario del Ministero della difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS – Roma e Federico II° - Napoli, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (09/09/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che il suddetto Forum, istituito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ha la funzione di diffondere un'adeguata informativa sulla conservazione dei documenti informatici e allo stesso tempo di creare uno spazio di confronto sulle problematiche di attuazione dei sistemi di conservazione conformi alla disposizioni di leggi e sui derivanti aspetti tecnici.

In particolare detto Forum è finalizzato a: - predisporre documentazione, presentazioni, monografie, strumenti di ausilio, materiale informativo e di divulgazione e ogni altro strumento utile alla diffusione delle tematiche sulla conservazione dei documenti informatici; - diffondere le informazioni sui temi della conservazione mediante seminari,

webinar, convegni, articoli di stampa ecc. programmando gli interventi sulla base di uno specifico piano di comunicazione; - sviluppare e approfondire tematiche sulla conservazione anche segnalate da pubbliche amministrazioni e operatori di mercato; - esaminare le nuove normative nazionale ed europea e gli standard di riferimento sulla conservazione per valutare eventuali proposte di modifiche e integrazioni. Al citato Forum possono partecipare, oltre ai referenti dei conservatori accreditati, i rappresentanti di pubbliche amministrazioni, università, associazioni di professionisti di settore, associazioni di categoria e associazioni di fornitori di tecnologie e sistemi per la conservazione.

Per iscriversi al Forum è necessario presentare domanda di iscrizione tramite la compilazione di un modulo on-line, allegando copia di un documento di identità.

L'iscrizione al Forum è a titolo gratuito. La domanda è accolta se non è trasmessa comunicazione di diniego entro 10 giorni dalla data del ricevimento della domanda di iscrizione.

## Carta di Internet e diritto alla comunicazione

Nel commento intitolato "Carta di Internet e diritto alla comunicazione: il riconoscimento dell'accesso alla rete internet quale diritto fondamentale della persona e rapporto con gli enti pubblici", a cura dell'avv. Marco Panato esperto in diritto amministrativo, si evidenzia che il sopraccitato approfondimento rappresenta uno dei primi commenti alla recentissima "Dichiarazione dei diritti in Internet", documento elaborato ed approvato in data 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet della Camera dei Deputati. La Carta di Internet (o "Dichiarazione dei diritti in Internet") è un documento che trae origine dall'istituzione, lo scorso 28 luglio 2014, di una commissione parlamentare di studio, denominata "Commissione internet per una carta dei diritti".

Si tratta di una Carta il cui scopo principale è fornire al Parlamento ed al Governo una base e dei principi per promuovere un approccio sopranazionale dei diritti in internet.

Gli aspetti su cui l'autore si è essenzialmente soffermato sono due: l'incidenza e il ruolo della rete Internet nel diritto della comunicazione (si valorizza l'idea che

l'accesso alla rete internet costituisca un diritto fondamentale della persona ed il rapporto tra questi nuovi diritti personali ed il media internet con gli enti pubblici.

A parere dell'autore una conclusione a cui si può pervenire per quanto concerne la Dichiarazione dei diritti in internet è che la tutela delle libertà basilari, anche sulla rete internet, passi obbligatoriamente dalle regole. Altre considerazioni che ne conseguono concernono l'efficacia e le politiche attive di questa dichiarazione, affinché si registrino concreti passi in avanti di internet, inteso come spazio virtuale in cui esercitare le libertà fondamentali. A tale proposito non dovrebbero più essere rinviati importanti interventi in ordine alle infrastrutture di accesso alla rete, di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, di educazione scolastica ed extrascolastica all'accesso e uso di internet ed un sistema di tutele che ne riconosca la specificità.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/doc/>

## PRIVACY

### Privacy e trasparenza on line

Nell'approfondimento intitolato "Pubblicazione dei dati reddituali di dirigenti a tempo determinato, consulenti e collaboratori", a cura dell'avv. Mauro Alovisio, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (09/09/2015), reperibile sulla Nuova de Agostini, si rileva che, il Comune di Milano nel febbraio 2015 aveva contattato il Garante in ordine ad un preciso problema tecnico concernente la trasparenza on line, chiedendo se un Comune possa con specifico regolamento prevedere, compatibilmente con l'orientamento del Garante medesimo, la diffusione on line sul sito istituzionale dei dati non previsti dal T.U. sulla trasparenza e da altre norme (nel caso specifico sulla

situazione patrimoniale dei dirigenti assunti a tempo determinato, di consulenti e collaboratori). Il suddetto Comune voleva infatti estendere, con proprio regolamento, gli attuali obblighi di pubblicazione dei dati reddituali previsti per le cariche politiche anche ai dirigenti e collaboratori.

Il Garante è intervenuto in merito con il provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015 precisando che la diffusione on line di dati può essere lecitamente effettuata da parte di un soggetto pubblico, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice), solo quando tale operazione sia prevista da un'adeguata base normativa (art. 11, comma 1,

lett.a) e 19, comma 3 del Codice della Privacy). Invece, secondo il Garante, la norma del regolamento proposta dal Comune di Milano che prevede l'estensione dell'ambito dell'art. 14 del T.U. in tema di trasparenza amministrativa, avente ad oggetto gli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari (D. Lgs. n. 33/2013) anche ai dirigenti non di ruolo, consulenti e collaboratori non può costituire idonea base normativa per la lecita diffusione. Pertanto l'emanazione della sopraccitata norma regolamentare comporterebbe la violazione dell'art. 19, comma 3 del Codice della privacy.

Il provvedimento in esame costituisce motivo di interesse in quanto conferma che gli enti locali e le pubbliche amministrazioni non possono istituire nuovi obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza con propri atti regolamentari rispetto a quanto disciplinato dal legislatore sui dati patrimoniali con il D. Lgs. n. 33 del 2013.

Pertanto, in conclusione si può affermare che la diffusione on line di dati può essere lecitamente realizzata da parte di un soggetto pubblico, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 1, comma 1, lett. d) ed e) del Codice, esclusivamente quando tale operazione sia prevista da un'ideale base normativa.

## REGIONI

### **PDL n. 2 del 17 giugno 2015 della Regione Veneto "Tutele regionali in materia di organismi geneticamente modificati".**

Con la presente proposta la Regione Veneto, nel rispetto del principio comunitario di precauzione, intende promuovere tutte le azioni possibili volte a prevenire i rischi derivanti dalla coltivazione, produzione e consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), per perseguire i seguenti obiettivi: - a) tutelare la salute quale fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività; - b) prevenire la minaccia di erosione genetica delle risorse animali e vegetali autoctone e naturalizzate e in generale degli agroecosistemi locali; - c) favorire lo sviluppo

di produzioni di qualità, oltreché difendere, valorizzare e promuovere i prodotti tipici, locali e biologici.

Pertanto, attraverso il divieto di coltivazione, produzione e somministrazione di prodotti contenenti O.G.M. e l'obbligo dell'etichettatura, la Regione Veneto risulta essere tra le promotrici in detto settore, anche nel contesto europeo, di normative a tutela dell'ambiente e dei cittadini.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<https://comunica.cr.piemonte.it>

## SANITA'

### **Consenso informato e professione infermieristica**

Nell'articolo intitolato "Consenso informato e professione infermieristica", a cura di Gianni Toscano, si evidenzia che, sul finire degli anni settanta si inizia ad assistere alla c.d. alleanza terapeutica tra medico e paziente e quindi al c.d. consenso informato, che permette a quest'ultimo la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno ad un

determinato trattamento sanitario, solo dopo essere stato debitamente informato sulla natura e gli scopi dello stesso. Si rammenta che, il consenso informato nell'attività medica trova oggi riscontro in molteplici disposizioni interne e sovranazionali, al punto da costituire un diritto fondamentale della persona. A questo punto sorge il dubbio se

che detto obbligo informativo spetti esclusivamente al medico oppure sia ascrivibile anche ad altri operatori sanitari, soprattutto al personale infermieristico. La natura tecnica-relazionale dell'assistenza infermieristica, unitamente alle disposizioni contenute nel "Codice deontologico degli Infermieri" non lasciano alcuni dubbi sul fatto che tale obbligo competa anche al personale infermieristico. Stante la natura tecnica e relazionale dell'assistenza infermieristica, si evince che l'infermiere abbia il dovere di informare il paziente in modo limitato alle sue specificità professionali.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: - la professione infermieristica ed il dovere di

informare ed il controverso rapporto tra dovere d'informare e consenso informato.

Nella realtà concreta il dato emergente è che il ruolo dell'infermiere sia tutt'altro che secondario, poiché al momento attuale risulta possedere competenze più specifiche rispetto al periodo passato e ciò di fatto dovrebbe trasformare il consenso informato da atto ad esclusivo appannaggio del medico, ad atto multidisciplinare, alla cui formazione concorrono le diverse informazioni ed opinioni dei molteplici professionisti del settore, tra cui anche quella dell'infermiere.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/37274-consenso->

## **UNIVERSITA'**

### **Reclutamento dei professori universitari**

Nel commento intitolato "La riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari prevista dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240", a cura di Laura Montoni, pubblicata da LexItalia (Cop. n. 8/2015), si evidenzia che il procedimento amministrativo, finalizzato all'assunzione dei docenti universitari, ha trovato la sua fonte normativa ordinaria in diversi provvedimenti legislativi, fino a trovare la sua stabilità normativa con la legge c.d. Gelmini cioè la n. 240 del 2010 (adesso parzialmente modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114). Quest'ultima legge ha principalmente innovato il procedimento, contraddistinguendolo in due fasi: - una fase nazionale (il riconoscimento dell'abilitazione scientifica da parte di una Commissione unica per ogni settore scientifico di riferimento) ed una fase locale (la c.d. chiamata, che continua a svolgersi presso le Università, ex art. 18 della stessa legge). Delle due fasi sopraccitate solo la prima costituisce una fase

necessaria per ogni studioso che intenda oggi intraprendere la carriera universitaria; mentre, invece, la seconda costituisce solo una fase eventuale trattandosi di una facoltà delle singole università.

Nel testo l'autrice svolge un riepilogo sulla normativa in materia, soffermandosi sui seguenti punti: il procedimento amministrativo per l'ottenimento dell'abilitazione scientifica nazionale e i decreti di attuazione: modalità, criteri e parametri di giudizio.

In proposito si ricorda che previsioni ulteriori sono contenute nei due decreti attuativi della legge 240/2010, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 ed il D.M. 7 giugno 2012, n. 76 (cui rinvia l'art. 16, comma 2 e comma 3, lett. a) della stessa legge n. 240 del 2010). Si rammenta che quest'ultimo è essenziale, soprattutto per quanto concerne la definizione dei criteri e parametri cui si attengono le Commissioni esaminatrici.